

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

CLIENTE

Contro

ATTORE

BANCA

VENDITORE DIAMANTI

CONVENUTI

Il Giudice dott. Emilia Salvatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11-7-2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che parte ricorrente ha promosso ATP EX ART 696 BIS CPC strumentale ad una azione di merito avente ad oggetto la restituzione dell'intera somma investita per l'acquisto dei diamanti in contestazione oltre al risarcimento danni a titolo di lucro cessante per non avere potuto disporre della somma investita,

che avuto riguardo alla prospettazione dei fatti ed all'eventuale azione di merito, così come indicata dalla stessa ricorrente, la atp richiesta risulta inammissibile in quanto non appare strumentale alla successiva azione di merito e non ha alcun rilievo stabilire il valore dei preziosi posto che la ricorrente ha intenzione di richiedere l'integrale restituzione della somma investita,

che avuto riguardo alle peculiarità della vicenda ed alla sua controvertibilità va disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'atp richiesta, con compensazione tra le parti delle spese di lite.

Si comunichi.

Modena, 11 luglio 2018

Il Giudice
dott. Emilia Salvatore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*